



# DELIBERA N. 835

21 dicembre 2021.

## Oggetto

Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 – Appalto specifico per l’acquisto di apparati server e storage da espletarsi sul Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA) di Consip – Fase 2 del progetto Data Center Unico Regionale – Importo a base di gara: euro 1.370.000,00 – S.A. Regione Basilicata

**PREC 226/2021/F**

## Riferimenti normativi

Art. 95 d.lgs. n. 50/2016

## Parole chiave

Dettaglio prezzi - conformità

## Massima

### **Dettaglio prezzi - conformità prodotto offerto**

Spetta alla stazione appaltante la valutazione della rispondenza del prodotto offerto alle caratteristiche minime richieste dal bando.

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

nell’adunanza del 21 dicembre 2021

## DELIBERA

VISTA l’istanza presentata da Eurolab S.r.l. acquisita al prot. n. 77842 del 28 ottobre 2021, con cui l’operatore economico istante contesta l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore di Lucana Sistemi



S.r.l. in quanto, a suo parere, essa non avrebbe fornito in sede di offerta il dettaglio delle singole voci di prezzo dei prodotti richiesto dalla *lex specialis* di gara a pena di esclusione;

CONSIDERATO che la stazione appaltante e il controinteressato Lucana Sistemi S.r.l. hanno entrambi rilevato una causa di inammissibilità dell'istanza di precontenzioso lamentandone il difetto di notifica, in quanto l'istante aveva comunicato di aver presentato istanza all'Anac ma senza trasmettere i relativi allegati;

RILEVATO tuttavia che con la nota di avvio del procedimento, trasmessa a tutti gli interessati in data 23 novembre 2021 con nota prot. n. 84121, veniva allegata copia del modulo di istanza unitamente alle note di contestazione prodotte dall'istante e veniva concesso un termine entro il quale i controinteressati trasmettevano le proprie memorie;

CONSIDERATO che le sintetiche contestazioni dell'istante si incentrano sul fatto che l'offerta economica di dettaglio per prezzi unitari prodotta dall'aggiudicatario non conterrebbe i prezzi dei singoli prodotti offerti bensì i "valori raggruppati per tipo macchina, software e/o accessori" non rispondenti a quanto richiesto dal capitolato d'oneri. Ciò impedirebbe anche alla S.A. di valutare eventuali futuri rinnovi;

VISTO quanto rappresentato dalla S.A. sia in risposta alle note di contestazione inviate dall'istante sia con memoria prodotta nel presente procedimento e acquisita al prot. 85194 del 26 novembre 2021, con cui essa specifica che il capitolato d'oneri non richiedeva di inserire nell'offerta economica i prezzi unitari dei singoli "componenti" dei prodotti, bensì elencava negli atti di gara i prodotti e i relativi componenti al solo fine di evitare alle ditte partecipanti errate configurazioni tecniche. La S.A. ribadisce che «il dettaglio analitico dei prezzi fornito da Lucana Sistemi S.r.l. è ritenuto valido in quanto, ai fini di una corretta gestione della fornitura, contiene tutte le informazioni sufficienti per la messa a patrimonio del bene nell'inventario hardware della Regione Basilicata», che i singoli prodotti sono rispondenti a quanto richiesto dall'ente e che la procedura in oggetto non prevede alcun rinnovo automatico;

VISTA la memoria dell'o.e. Lucana Sistemi S.r.l., acquisita al prot. 85324 del 29 novembre 2021, con cui l'aggiudicataria rileva, nel merito, che il capitolato richiedeva di indicare i prezzi unitari dei prodotti e non delle singole parti o componenti del prodotto, laddove la rappresentazione analitica dei componenti era evidenziata nei documenti di gara al solo fine di garantire la rispondenza tecnica delle configurazioni;

VISTO l'art. 9 par. 2) del Capitolato d'oneri allegato alla lettera d'invito, che richiedeva di presentare «un'offerta economica di dettaglio con i prezzi dei singoli prodotti offerti e l'importo previsto per la installazione dei dispositivi»;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il capitolato d'oneri non richiedeva l'inserimento dei prezzi dei singoli componenti dei prodotti e che la S.A., alla quale spetta la valutazione della rispondenza del prodotto offerto alle caratteristiche minime richieste dal bando, dichiarava il prodotto offerto dall'aggiudicatario conforme a quanto richiesto e alle proprie esigenze;

Pertanto

Il Consiglio

ritiene, per le motivazioni che precedono, che:

- l'istanza non è accoglibile in quanto la *lex specialis* richiedeva di presentare l'offerta economica di dettaglio dei singoli prodotti, e non anche dei singoli componenti. Pertanto non viene dimostrata alcuna



manifesta contraddittorietà nell'operato della S.A., alla quale spetta la valutazione della rispondenza del prodotto offerto alle caratteristiche minime richieste dal bando e che dichiarava il prodotto offerto dall'aggiudicatario conforme a quanto richiesto e alle proprie esigenze.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 27 dicembre 2021

Per il Segretario Maria Esposito

Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente